

14 luglio 2016

parAdigmi



Metti "mi piace"  
sulla nostra  
pagina  
Facebook per avere  
queste informazioni  
in tempo reale

<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl>

## Prossimamente

- ◆ Corsi per lavoratori e preposti su richiesta
- ◆ Corsi per addetti antincendio, addetti al primo soccorso e aggiornamenti RSPP in fase di pianificazione

## IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo *Regolamento sulla protezione dei dati personali e la libera circolazione dei dati personali*, che si applicherà a decorrere dal **25 maggio 2018**.

Il Regolamento abroga la Direttiva 95/46/CE, attuata in Italia prima con la legge 675/96 e successivamente con il Codice Privacy del 2003, e si applicherà direttamente in tutti gli Stati Membri senza necessità di un intervento legislativo dei medesimi a tal fine.

La Direttiva Privacy fu adottata quando Internet non era ancora diffuso. Le tecnologie che si sono diffuse negli ultimi anni e la internazionalizzazione dei flussi di dati hanno significativamente aumentato il rischio per gli individui di diminuire o perdere il controllo sui propri dati. Il Regolamento cerca di dare risposte ad alcune di queste sfide.

Il Regolamento introduce anche una serie di obblighi per le imprese e le pubbliche amministrazioni che trattano dati personali, in una ottica di maggiore tutela per gli interessati. Vanno in questa direzione l'**obbligo di protezione dei dati** fin dalla progettazione e di protezione per impostazione predefinita: occorre che i titolari del trattamento garantiscano la protezione dei dati personali dalle prime fasi di progettazione e sviluppo dei prodotti e dei servizi. L'informativa e il consenso espresso dell'interessato restano i principi cardine per la protezione dei dati personali, se pure con alcune specificazioni: ad esempio, nel caso in cui esista un processo decisionale automatizzato che riguardi l'interessato, l'informativa dovrà contenere anche i dettagli sulla logica utilizzata e le conseguenze di tale trattamento per l'interessato. Inoltre, ai fini del legittimo trattamento dei dati personali dell'interessato, i titolari dovranno raccogliergli il consenso non più solo esplicito, bensì inequivocabile.

Il Regolamento contiene previsioni sul diritto degli interessati di accesso e rettifica dei dati personali che li riguardano, e introduce nuovi diritti che non erano previsti espressamente dalla Direttiva, quali, il diritto alla cancellazione senza ritardo dei dati che non siano più necessari per le finalità per i quali sono stati raccolti o trattati oppure in caso di revoca del consenso e il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto a ricevere i dati forniti a un titolare in un formato di uso comune e leggibile al fine di

trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti da parte del precedente titolare.

Il regolamento introduce per le imprese e le pubbliche amministrazioni l'obbligo di valutazione preliminare di impatto sulla tutela dei dati, con una puntuale analisi dei rischi con particolare attenzione ai profili della gravità e probabilità dell'evento.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare alle autorità nazionali e anche agli stessi utenti, nei casi più gravi, le violazioni dei dati personali. In quest'ultimo caso, si deve procedere entro le 72 ore, obbligo previsto attualmente solo in alcuni settori (telecomunicazioni, bancario e sanitario).

Le imprese e le pubbliche amministrazioni titolari del trattamento devono dimostrare di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati e che le proprie attività e trattamenti sono conformi con il regolamento europeo, compresa l'efficacia delle misure. Al fine di poter dimostrare la conformità alle disposizioni del regolamento, viene previsto l'obbligo del titolare o del responsabile di tenuta del registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle misure di sicurezza.

**Pertanto, l'obbligo di tenuta del registro, è previsto in caso di:**

**A) Imprese ed organizzazioni con più di 250 dipendenti;**

**B) Imprese ed organizzazioni con meno di 250 dipendenti, solo se:**

- ✓ Il trattamento di dati effettuato dalle stesse possa comportare un rischio specifico per i diritti e le libertà dell'interessato;
- ✓ Il trattamento svolto sia continuativo;
- ✓ Il trattamento si riferisce a categorie particolari di dati di cui all'art. 9, paragrafo 1, o a dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10.

Il regolamento introduce un elemento di semplificazione per le multinazionali: lo sportello unico che consente alle imprese con diversi stabilimenti in Europa di stabilire lo "stabilimento principale" e di dialogare con una sola Autorità garante nazionale.

Ma arrivano anche tagli di costi e meno burocrazie per le piccole e medie imprese al fine di stimolare la crescita economica e del mercato digitale: non saranno, ad esempio, più obbligatorie notifiche alle autorità di vigilanza, con un risparmio per le PMI di 130 milioni di euro l'anno, e la possibilità di addebitare un contributo agli interessati per le richieste di accesso ai dati manifestamente infondate o eccessive.

La figura del **Responsabile della protezione dei dati** sarà una figura facoltativa per le PMI, sempre che il trattamento dei dati non rappresenti la loro attività principale. Il Responsabile della protezione dei dati dovrà avere specifici requisiti: competenza, esperienza, indipendenza e autonomia di risorse, assenza di conflitti di interesse e dovrà presidiare i profili privacy organizzativi attraverso un'opera di sorveglianza sulla corretta applicazione della normativa privacy e sulla normativa interna, sull'attribuzione delle responsabilità, sensibilizzazione e formazione del personale. Tale figura dovrà fornire pareri e sarà il punto di contatto dell'organizzazione con il Garante per la protezione dei dati personali. Il Responsabile potrà essere sia interno che esterno all'ente. Un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento possono comunque designare un Responsabile della protezione dei dati personali anche in casi diversi da quelli sopra indicati. *Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico Responsabile della protezione dei dati.*

Dovranno, quindi designare obbligatoriamente un Responsabile della protezione dei dati personali:

- C) Amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie
- D) Tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati
- E) Tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.
- F) Inoltre, le PMI non avranno neppure l'obbligo di effettuare la valutazione dell'impatto, a meno che non esista un rischio elevato.

Il Regolamento prevede, infine, un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni nel caso di violazioni dei principi e disposizioni in esso contenute: in casi particolari possono arrivare fino a **10 milioni di euro** o per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

**Le imprese che trattano dati personali avranno, quindi, due anni per adeguarsi alla nuova normativa.**

## IL (NUOVO) REGOLAMENTO SISTRI

Lo scorso 8 giugno è entrato in vigore il **Decreto 78/2016** che riscrive in toto il Regolamento sul sistema SISTRI (D.M. 52/2011 e successive modifiche). Nonostante l'importanza del tema per le aziende che producono e trasportano rifiuti speciali, il Regolamento è semplicemente un aggiornamento del precedente (che ha avuto una storia travagliata) e non porta significative novità.

Probabilmente era necessario questo decreto di "passaggio" in attesa di un successivo decreto che dovrebbe modificare le modalità di accesso al servizio.

*Infatti nell'articolo 23 (disposizioni transitorie) si rimanda a successive disposizioni che porteranno:*

- *Ad abbandonare i dispositivi USB e Black Box attualmente usati;*
- *Alla possibilità di aggiornare registri e formulari anche off-line con successivo invio dei dati anche al fine di avere una generazione automatica della denuncia rifiuti (MUD);*
- *A semplificare gli obblighi informativi delle imprese mediante recupero automatico delle informazioni già in possesso della pubblica amministrazione*

Fra gli altri aspetti, da segnalare l'introduzione di una "Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore di rifiuti" che sarà inviata tramite posta elettronica dal SISTRI entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dei rifiuti al trasportatore. Il produttore dovrà quindi dare comunicazione immediata nel caso in cui trascorso il termine la comunicazione non sia ancora pervenuta (è un sistema analogo a quello dell'invio della quarta copia del formulario).

Si segnala infine che viene specificato che il numero di dipendenti da considerare per il conteggio dei contributi di iscrizione o per la sussistenza dell'obbligo di iscrizione per i produttori di rifiuti pericolosi (obbligo sussistente solo se si raggiungono gli 11

**parAdigmi**



Via della  
Costituzione, 30  
41058 VIGNOLA (MO)  
c.f. e p. iva  
02813710361

Telefono:  
059-765293

Fax:  
059-7703316

[posta@paradigmi.net](mailto:posta@paradigmi.net)

[www.paradigmi.net](http://www.paradigmi.net)



*Fino al 15 luglio  
2016 è possibile  
partecipare al  
bando Psr 2014-  
2020 per  
investimenti nelle  
imprese agricole*

*E' disponibile il  
nuovo modulo  
OT24 per richiedere  
lo sconto INAIL per  
il 2017 (come da  
nostra Circolare)*

“dipendenti”) comprende in realtà il numero di “**addetti...occupati a qualsiasi titolo nell’unità locale**”. In altre parole va considerato il numero totale di addetti presenti, conteggiando anche collaboratori di qualsiasi specie, soci, anche in assenza di vincolo di subordinazione e considerando i lavoratori stagionali proporzionalmente al numero di giornate retribuite.

## Impianti di compostaggio e biodigestione

Il 19 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM dell’**art.35** della legge 164 dell’11/11/2014, meglio nota come *Sblocca Italia*. La rete impiantistica individuata da questo decreto, però, non riguarda il soddisfacimento del fabbisogno di incenerimento, ma il meno chiacchierato comma 2, cioè la ricognizione dell’offerta esistente e l’individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, meglio noti come **impianti di compostaggio e biodigestione**.

Tale individuazione, come previsto dal decreto, va articolata appunto per Regioni, con l’obiettivo di ottenere un progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale in linea con la pianificazione regionale di gestione degli rsu e con le politiche nazionali e locali di gestione della raccolta differenziata. Ma soprattutto guardando ai target fissati dalle politiche comunitarie, che puntano al 50% di riutilizzo e/o riciclaggio entro il 2020 per i rifiuti provenienti da nuclei domestici (compresa la frazione organica, vale a dire l’umido).

La stima del fabbisogno teorico di trattamento dell’organico da differenziata è stata effettuata identificando su base empirica la necessità di soddisfare una forbice compresa tra i 110 ed i 130 kg annui per abitante per raggiungere gli obiettivi di legge del 65% di recupero. Per quanto riguarda, invece, l’impiantistica esistente a livello metodologico il Ministero dell’Ambiente ha dovuto provvedere ad incrociare e livellare i dati Ispra con le comunicazioni delle singole Regioni. Il risultato finale, ricavato per differenza tra il fabbisogno stimato e la capacità offerta, è riportato nell’allegato III del DPCM (questo) e soltanto cinque Regioni sono risultate già pienamente dotate delle strutture necessarie (Valle D’Aosta, Veneto, Friuli, Umbria e Sardegna) mentre per altre tre la necessità è solo parzialmente soddisfatta o comunque limitata sia pure in prospettiva (Piemonte, Emilia Romagna e Puglia).

Il dato pubblicato in Gazzetta Ufficiale vincola le amministrazioni regionali, al momento della revisione del proprio piano di gestione dei rifiuti, ad implementare numero e localizzazione di massima dell’impiantistica necessaria a soddisfare quel fabbisogno residuo ivi indicato.

**Paradigmi Srl** è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell’Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell’amministratore, che aveva maturato in precedenza un’esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l’ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.